

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

"Norme integrative alla l.r. n° 18/1974"

relatore:

Prof. Marcello Rizzo

## RELAZIONE

Le disposizioni contenute nel disegno di legge consentono di inquadrare, a domanda, nei ruoli regionali il personale che dopo l'entrata in vigore della legge n. 18/74, è stato richiesto per comando ad altri Enti e che è in servizio alla data del 15 dicembre 1976.

Com'è noto il fatto di instaurare un rapporto di servizi sulla base del comando, con unità impiegatizie, deve sempre trovare, nel rispetto di un ineliminabile riferimento di legittimità, motivazione nelle necessità funzionali e nella particolare qualificazione delle stesse.

Va da sé quindi che il personale in questione si presenta dotato di quei peculiari indici di professionalità, che giustificano la proposizione della normativa.

La Regione sarà insomma in condizione di acquisire, in via definitiva, personale che si è, nel corso giustappunto delle prestazioni, inserito nel circuito operativo assumend

i criteri di efficacia nel collegamento con le strutt  
esistenti ; circostanze queste che possono considerar  
elementi aggiuntivi alla già indicata qualificazione  
gettiva -

Si è ritenuto infine di escludere dal diritto all'inq  
dramento il personale comandato ai sensi dell'art. 1  
della legge 386/74, considerata la riserva di legge ch  
disciplina il passaggio di tali unità in forza di una  
legge statale.

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/74

Art. 1

Il personale in servizio alla data del 15/12/1974 Regione Puglia, in posizione di comando, può optare per l'inquadramento nei ruoli regionali.

E' escluso dal diritto all'inquadramento il personale appartenente ad enti mutualistici, nonché degli altri enti pubblici o del settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17/8/74, n. 386, al cui trasferimento si procederà secondo le norme e con le modalità fissate da legge dello Stato.

La domanda di inquadramento deve essere presentata entro i termini di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta Regionale, mediante istanza raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 2

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo precedente saranno applicate le norme della legge n. 18/74 nonchè le disposizioni transitorie in essa contenute.

Art. 3

Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi dell'art. 1 sono compresi nella tabella A e A' dell'art. 1 della legge n. 18/74.

Art. 4

All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte mediante imputazione sul cap. 14 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso all'oggetto: "Stipendi retribuzioni ed altri assegni f